

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1516

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CASSINELLI

Modifiche agli articoli 10 e 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di rappresentanza dei liberi professionisti nei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Presentata il 22 luglio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Istituzioni ormai plurisecolari nelle funzioni di rappresentanza e di coordinamento degli interessi generali del sistema delle imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura costituiscono oggi un settore di eccellenza della pubblica amministrazione e uno snodo centrale di funzioni rivolte all'erogazione di servizi amministrativi necessari al sistema economico nel suo complesso, alla promozione dell'economia a livello generale e locale, alla conoscenza e allo studio dei fenomeni economici, alla regolazione del mercato.

Le camere di commercio, enti autonomi di diritto pubblico, pur essenzialmente rappresentative della realtà delle imprese, operano nell'interesse della collettività e dell'economia in generale.

La più recente riforma delle istituzioni camerali, la legge n. 580 del 1993, ha previsto nella composizione dei consigli camerali, accanto ai rappresentanti delle

imprese espressi dai diversi settori economici, la presenza di due componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

La partecipazione, così ampliata, delle forze presenti nel mercato al di là del sistema delle imprese non appare con ciò piena: ne restano esclusi soggetti che, pur costituendo una realtà di primario rilievo nel tessuto socio-economico della nazione ed operando qualificatamente all'interno di esso, non hanno natura giuridica di imprenditori: gli esercenti le professioni intellettuali.

Inoltre, in termini specifici, con l'attivazione del registro delle imprese, ad opera della stessa legge n. 580 del 1993, e l'avanzata dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, si sono potentemente sviluppate le interazioni e le integrazioni funzionali tra le attività istituzio-

nali delle camere di commercio e le funzioni svolte dagli esercenti professioni intellettuali, rappresentati dai rispettivi ordini professionali. Tali integrazioni si riscontrano, inoltre, nello sviluppo delle attività di arbitrato, garantite dalle stesse camere di commercio, attraverso le quali può essere perseguito l'alleggerimento dei carichi di lavoro della giustizia civile.

Sulla scorta di tali premesse, appare chiaramente come la disciplina della legge vigente in materia di composizione dei consigli delle camere di commercio, disciplina contenuta negli articoli 10 e 12 della legge n. 580 del 1993, necessiti di una integrazione che ne completi la rappresentatività con la previsione dell'ulteriore presenza di esponenti delle professioni liberali.

Già l'autonomia di rango costituzionale delle regioni a statuto speciale, laddove la legge regionale è intervenuta in tempi recenti sul tema delle camere di commercio, non ha mancato di cogliere e recepire questa esigenza di rappresentatività includendo, nella disciplina dei consigli delle camere, la possibilità o l'obbligatorietà della presenza di rappresentanti delle libere professioni.

È il caso della legge della regione Valle d'Aosta 20 maggio 2002, n. 7, che, nell'istituire la « Camera valdostana delle imprese e delle professioni », assegna un seggio nel relativo consiglio agli ordini professionali interessati alle finalità della camera e definiti dal suo statuto.

È, in tempi ancora più recenti, il caso della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol che, con la legge 24 ottobre 2007, n. 3, ha consentito agli statuti delle camere di commercio di prevedere la partecipazione al consiglio camerale di componenti in rappresentanza dei liberi professionisti, in numero non superiore a tre.

La proposta di modifica della legge nazionale si colloca pertanto nell'alveo di tale necessaria evoluzione, modificando parzialmente gli articoli 10 e 12 della legge n. 580 del 1993. Il numero dei rappresentanti dei liberi professionisti viene graduato (uno o due) a seconda del numero delle imprese iscritte al locale registro delle imprese. La designazione dei rappresentanti viene demandata alla conferenza dei presidenti degli ordini professionali individuati dallo statuto di autonomia di ciascuna camera di commercio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

« *6-bis*. Del consiglio fanno altresì parte componenti in rappresentanza dei liberi professionisti, in numero di uno nei casi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e di due nei casi di cui al comma 1, lettera *c)*, designati ai sensi del secondo periodo dell'articolo 12, comma 1 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I componenti del consiglio in rappresentanza dei liberi professionisti, di cui all'articolo 10, comma *6-bis*, sono designati dalla conferenza dei presidenti degli ordini professionali, secondo modalità definite dagli statuti delle singole camere di commercio ».

€ 0,35



16PDL0013080